

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga**,
Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via Po 16/A, – 00198 Roma - rappresentato dal
Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

Lo **United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute** - (C.F.
80420900583), con sede in Viale Maestri del Lavoro, 10 – 10127 Torino, rappresentato dal
Direttore, Dott. Jonathan Lucas, come legale rappresentante (di seguito denominato
UNICRI)


VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio
determina, con proprio decreto, le strutture, della cui attività di avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 23 luglio 2002, art.
2 comma 5, che disciplina "l'Organizzazione e la struttura generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002
recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e s.m.i.;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il D.P.C.M. 20 giugno 2008 recante l'istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 2008 - Reg. n. 8 - Fog. n.20;

VISTO il D.P.C.M. 18 dicembre 2008, il quale estende fino al 31 Dicembre 2009 e in ogni caso non oltre non dopo la creazione di una struttura generale di cui all'art. 7, par. 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 relativo all'attività della struttura denominata "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga", registrato dalla Corte dei Conti il 10 febbraio 2009, reg. 1, p. 326;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la Famiglia, Droga e Servizio Civile, Sen. Carlo Giovanardi, del 23 gennaio 2009 recante l'organizzazione interna del "Dipartimento per le Politiche Antidroga", registrato alla Corte dei Conti in data 06 marzo 2009 Reg. n. 2, Fog. n. 280;

VISTO il D.P.C.M. del 22 novembre 2010 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2011;

VISTO lo Statuto adottato da ECOSOC, Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, con risoluzione 1989/56 del 24 maggio 1989, recante norme sull'organizzazione e gli obiettivi dell'UNICRI;


VISTA la legge 28 marzo 1968, n. 414, il decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1978, n. 193, e la legge 20 gennaio 1997, n. 17 concernenti lo status giuridico dell'UNICRI in Italia;

Premesso

che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che il Dipartimento per le Politiche Antidroga collabora con diverse Istituzioni ed Organismi dell'Unione Europea ed Internazionali;

che, l'Art.15 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 (consolidamento della legislazione sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze) affida al Ministero della Salute il compito "pubblicazione periodica e diffusione a Regioni e ASL di dati aggiornati sulle sostanze indicate nella relative tabelle, i loro effetti, i metodi di cura, la lista dei sanitari specializzati e dei centri sociali qualificati per la prevenzione e la cura della tossicodipendenza".



che nel quadro delle attività previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, il Ministero della Salute prevede la pubblicazione e la diffusione del Bollettino sulle Dipendenze;

che l'UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), Ente delle Nazioni Unite, ha tra i propri mandati il supporto ai Governi degli Stati Membri, lo scambio e la divulgazione di informazioni/documentazione sulle materie di competenza, compresa la tossicodipendenza;

che l'UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), dal 1991 e senza interruzione, realizza per il Ministero della Salute del progetto "Selezione e raccolta di documentazione scientifica e didattica per la prevenzione dell'AIDS e dipendenze e la pubblicazione del Bollettino sulla tossicodipendenza e alcolismo";

che, nell'area di intervento dedicato alla prevenzione e la lotta contro la dipendenza da droghe legali o illegali, il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza dei Ministri del Governo Italiano, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha chiesto il supporto tecnico dell'UNICRI per la costruzione di un portale informativo sulle droghe, dipendenze e dei fenomeni correlati, denominato Drog@news;

che nella stessa area di intervento, il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre richiesto il supporto tecnico scientifico all'UNICRI per la creazione della Scientific Community on Addiction;

che il Dipartimento per le Politiche Antidroga intende rafforzare ed espandere l'uso di strumenti di informazione e pertanto intende avvalersi della collaborazione dell'UNICRI, considerando i risultati positivi e la sua competenza in questa materia specifica. L'UNICRI rappresenta il partner più appropriato per la prosecuzione delle attività relative allo sviluppo del progetto sopra citato, il quale si configura come un utile strumento per la diffusione degli aggiornamenti nazionali ed internazionali scientificamente più rilevanti in materia di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza;

che l'UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) e il Dipartimento per le Politiche Antidroga concordano di voler collaborare nella realizzazione del progetto Scientific Community on Addiction (di seguito denominato "progetto"), come descritto nell'allegato A del presente accordo.


SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga (Ente committente) incarica l'UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - (Ente affidatario) di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante (Allegato A).




2. Il Dipartimento e l'UNICRI concordano che la gestione dei fondi stanziati dal Dipartimento per la conduzione del progetto summenzionato sia affidata alla responsabilità dell'UNICRI, secondo i termini del presente Accordo.


Art. 2

Efficacia - Durata – Proroga - Estensione

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'UNICRI da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente l'UNICRI inizierà l'attività di progetto dando formale comunicazione di "avvio attività", secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo e, in particolare a seguito della conclusione dell'Accordo 2010-2011, firmato il 14 Ottobre 2010, registrato in data 8 Novembre 2010 e con scadenza l'8 Maggio 2012.
3. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di "avvio attività" di cui sopra inviata dall'UNICRI al Dipartimento.
4. La mancata comunicazione formale di "avvio attività" costituirà motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo.
5. L'Accordo prevede lo sviluppo temporale totale del progetto su tre anni con un primo finanziamento per i primi 16 mesi di attività, salvo proroghe. La concessione della proroga sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento e potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
6. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall'UNICRI entro 60 giorni dal termine del progetto di cui al punto 3.
7. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'UNICRI e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
8. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.
9. L'accordo prevede, dopo il completamento delle attività, la possibilità di proroga e di ri-finanziamento per un altro anno, sulla base della valutazione positiva delle attività da parte del Dipartimento Politiche Antidroga e previa verifica di esistenza di disponibilità finanziaria in sede di bilancio di previsione.




4




Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui al presente Accordo verranno realizzate secondo quanto previsto nell'Allegato A – parte integrante del presente Accordo - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati.
2. Il Dipartimento e l'UNICRI individuano rispettivamente, quali responsabili del coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo la dott.ssa Elisabetta Simeoni e la dott.ssa Alessandra Liquori O'Neil.
3. Entrambi i responsabili garantiranno il collegamento operativo tra il Dipartimento e l'UNICRI nelle loro rispettive funzioni e nel rispetto degli impegni ivi assunti.
4. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo tecnico di progetto per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'UNICRI ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine.
5. I componenti del Gruppo di Coordinamento Tecnico Scientifico del progetto vengono definiti dal Capo Dipartimento per le Politiche Antidroga. Il Gruppo avrà anche la finalità di verificare l'andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute.
6. Le valutazioni delle attività finanziate dal presente accordo, sia da parte dell'UNICRI, del Dipartimento e del gruppo di progetto dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di cui all'allegato A
7. Il gruppo di progetto non implica costi specifici per il Dipartimento e UNICRI;
8. Il Dipartimento e UNICRI intraprenderanno qualsiasi iniziativa ritenuta utile per il monitoraggio delle attività svolte e per la loro successiva valutazione, secondo il piano di valutazione previsti nel progetto, le indicazioni del Direttore del Dipartimento o del suo/ sua delegato/a e secondo quanto sopra disposto.
9. L'UNICRI consentirà e agevolerà le attività di valutazione e monitoraggio, costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione. Resta inteso tuttavia che tutti i contributi finanziari corrisposti all'UNICRI saranno soggetti esclusivamente alle proprie procedure di verifica, sia interne che esterne, sulla base di quanto stabilito dalla legge 28 marzo 1968, n. 414, dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1978, n. 193, e dalla legge 20 gennaio 1997, n. 17 concernenti lo status giuridico dell'UNICRI in Italia.



5



Art. 4


Oneri finanziari

1. Il Dipartimento stabilisce, sulla base delle modalità riportate all'art.5, a favore dell'UNICRI un finanziamento omnicomprensivo di € 370.000,00 (trecentosettantamila/00 Euro) per sostenere le spese di realizzazione del progetto così come previste e riportate nell'Allegato A.
2. L'onere finanziario per la realizzazione del progetto, pari ad € 370.000,00 (trecentosettantamila/00 Euro) è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga"– cap. 786, esercizio finanziario 2011.

Art. 5


Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il Dipartimento eroga all'UNICRI il finanziamento di cui all'art.4, con le modalità descritte di seguito, sul conto di seguito indicati, fermo restando che, con l'eccezione dell'ultima rata, i pagamenti saranno effettuati in anticipo rispetto alle attività da intrapresi:
 - a. un importo pari al 60% del finanziamento complessivo verrà erogato dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'art. 2 punto 2;
 - b. un importo pari al 40% del finanziamento verrà erogato dopo otto mesi dall'inizio delle attività così come previsto dall'articolo 2, comma 3 e a fronte della revisione e dell'approvazione da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute rispetto ai primi otto mesi di attività e nella misura di almeno il 70% del budget erogato nella prima tranche del finanziamento all'UNICRI (Allegato B).
2. Il finanziamento è concesso all'UNICRI esclusivamente per finanziare le attività oggetto del presente Accordo, come riportato nell'Allegato A, e al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dall'Allegato B. Resta inteso che il finanziamento non potrà mai determinare un utile per l'UNICRI.
3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo quanto previsto nel progetto.
4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture al Dipartimento.



6

5. Il pagamento di cui al comma 1 lettera b), sarà disposto entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'UNICRI e contestuale invio di rendicontazione di risultato e di documentazione finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed impegnate (Allegato B) per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento. I pagamenti saranno effettuati mediante versamento dell'importo sul conto corrente bancario intestato allo United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute n. 130109295452 presso la Banca Intesa San Paolo di Torino, sportello CIF-OIL, Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127 Torino. (ABI: 03069; CAB: 01191; IBAN IT 07 M030 6901 1911 3010 9295 452). L'accredito dovrà essere effettuato con procedura estero (euro non domestico). Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga – Via Po 16/A – 00198 Roma.
6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
7. I fondi e le attività con essi finanziate saranno amministrati dall'UNICRI in conformità ai regolamenti, alle norme e alle direttive delle Nazioni Unite applicabili, in vigore nel corso del periodo di validità del presente Accordo. Conseguentemente, il personale verrà selezionato e amministrato, la strumentazione tecnica, i prodotti e i servizi acquistati e i contratti a favore di terzi verranno stipulati in accordo con le previsioni contenute in tali regolamenti e direttive.
8. L'UNICRI non sarà tenuto nè ad anticipare nè a sostenere alcun obbligo finanziario inerente al progetto anteriormente al ricevimento della prima tranche del contributo totale, come specificato comma 1 lettera a) e b).
9. UNICRI sarà tenuta ad iniziare e portare avanti le attività previste nell' Accordo dal momento del ricevimento dei contributi finanziari, così come previsti nel presente articolo.
10. In caso di spese impreviste, l'UNICRI sottoporrà al Dipartimento un piano finanziario supplementare, indicando gli ulteriori finanziamenti che saranno necessari. In caso di indisponibilità di ulteriori fondi, l'UNICRI si riserva di intervenire sulle spese per le attività, o attraverso una loro riduzione o, qualora fosse necessario, una interruzione. In nessun caso la responsabilità dell'UNICRI potrà eccedere l'ammontare totale del finanziamento previsto nel presente Accordo.
11. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto, le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento, secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema del presente Accordo che verranno individuati dal



Dipartimento anche su proposta dell'UNICRI e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 6



Proprietà dei beni

1. La proprietà delle attrezzature, forniture e altri beni finanziati con questi fondi spetta alle Nazioni Unite. Al momento dell scadenza o in caso di risoluzione del presente accordo, la proprietà sarà determinata in conformità con le disposizioni contenute nel documento di progetto o, qualora quest'ultimo non contenga alcuna disposizione al riguardo, la questione sarà risolta mediante accordo tra le parti.

Art. 7

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'UNICRI, entro trenta giorni dalla scadenza dei primi otto mesi di attività ed entro trenta giorni dalla scadenza del presente Accordo, trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) pena la sospensione del presente Accordo.
2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r o a mano.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale.
4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e, fermo restando, l'importo complessivo anche a condizione che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell'UNICRI e firmatario del presente Accordo e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'UNICRI all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
5. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'UNICRI trasmette al Dipartimento la rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, e la

 8 

documentazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute ed impegnate (Allegato B) per la realizzazione del progetto, pena la sospensione del presente Accordo.

Art. 8



Norme regolatrici dell'Accordo

1. Il presente Accordo, e qualsiasi documento ad esso relativo, è soggetto ai principi generali di diritto, ad esclusione di qualsiasi ordinamento giuridico nazionale particolare. Resta inteso che tutte le attività dell'UNICRI saranno soggette ai Regolamenti e alle Normative previste dalle Nazioni Unite.

Art. 9

Riservatezza e proprietà dei dati raccolti

1. L'UNICRI si impegna a garantire la riservatezza dei dati raccolti e trattati nell'ambito della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'UNICRI, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'UNICRI di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dal presente Accordo. E' escluso all'UNICRI l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'UNICRI, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui l'UNICRI è chiamato a partecipare per conto del Dipartimento, in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali, fatta salva la facoltà per l'UNICRI di utilizzare i dati per scopi inerenti la gestione amministrativa interna. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA.
3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente Accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno

 9 

messi a disposizione da parte dell'UNICRI al Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le Politiche Antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.

Art. 10

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'UNICRI. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.

Art. 11

Conflitto di interessi

1. Il Dipartimento e l'UNICRI adottano tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare conflitti di interesse, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, il Dipartimento e l'UNICRI adotteranno immediatamente tutti i provvedimenti per porvi rimedio.

Art. 12

Responsabilità

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'UNICRI. La stessa UNICRI non sarà soggetta a responsabilità oggettiva derivante dagli atti compiuti per l'attuazione del suddetto progetto,
2. Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.



Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. L'UNICRI garantisce che il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità strettamente inerenti all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali.
2. L'UNICRI garantisce che le operazioni di trattamento dati, sia su supporti cartacei che attraverso modalità automatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato "Incaricato del trattamento" ed edotto in merito alle responsabilità previste dai principi generali in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Dipartimento si impegna ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 14

Recesso, risoluzione e penalità

1. Il presente Accordo può essere sciolto da entrambe le parti con una notifica scritta alla controparte con un preavviso di 30 (trenta) giorni fatto salvo il mantenimento in vigore di quanto stabilito all'Art.5, per gli scopi ivi espressi.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'UNICRI, notificherà immediatamente al Dipartimento. Successivamente alla ricezione di tale notifica, le due parti si consulteranno per determinare le azioni da intraprendere per una soluzione. Il Dipartimento potrà, se l'UNICRI non risponderà in maniera adeguata, riferire la materia alle procedure di risoluzione delle controversie stabilite all'articolo 16.

Art. 15


Privilegi e immunità

1. Nessuna disposizione del presente Accordo o quant'altro ad esso relativo, potrà essere interpretato come rinuncia ai privilegi ed immunità di cui l'UNICRI gode, né come conferimento ad altri di alcuno di detti privilegi ed immunità.

Art. 16

Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra l'UNICRI e Dipartimento, relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, o altro documento ad essa relativo, sarà risolta mediante accordo tra le parti. Qualora l'UNICRI e il Dipartimento non giungessero ad una soluzione bonaria della controversia, la questione sarà deferita, a richiesta di una



delle parti, ad un conciliatore. Nel caso di mancato accordo sulla nomina di un conciliatore unico, ciascuna parte procederà a nominare il proprio conciliatore. La conciliazione avrà luogo secondo le norme approvate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI) attualmente in vigore. Qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che rimanga irrisolta dopo la conciliazione, sarà definita, a richiesta di una delle parti, mediante arbitrato, secondo le norme approvate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI) attualmente in vigore. Le procedure di conciliazione o arbitrato saranno svolte in lingua inglese. Le parti potranno richiedere la conciliazione durante l'esecuzione del presente Accordo entro un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di scadenza. Le parti potranno richiedere l'arbitrato entro un termine non superiore a novanta giorni dalla data di conclusione della procedura di conciliazione. I lodi del tribunale arbitrale avranno efficacia definitiva e vincolante tra le parti.

Il presente Accordo e gli allegati parte integrante dello stesso (A – progetto; B – modello per la documentazione finanziaria) è redatto in sei esemplari, di cui tre in lingua italiana e tre in lingua inglese. Nel caso di controversia tra le due parti, prevarrà la versione inglese del presente Accordo.


Il presente Accordo è costituito da una epigrafe, una premessa e 16 articoli, e consta di 12 pagine.

Il presente Accordo e gli allegati (A e B), parti integranti dello stesso, saranno trasmessi ai competenti organi di controllo.

11 NOV. 2011

Dipartimento per le Politiche Antidroga
Il Capo del Dipartimento

Dott. Giovanni Serpelloni



United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - UNICRI

Direttore

Dott. Jonathan Lucas

